

P.A. N.59 Proposta al Consiglio Regionale di modifica della DCR 6/2007 recante indirizzi di programmazione e criteri per la definizione dei Piani Provinciali di dimensionamento scolastico

VISTO la legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed in particolare l'articolo 21 comma 4 che dispone l'attribuzione alle Istituzioni scolastiche della autonomia e della personalità giuridica man mano che le stesse raggiungono i requisiti dimensionali ottimali, attraverso piani di dimensionamento scolastico;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), ed in particolare:

- l'articolo 138 lettera b) che delega alle Regioni, tra l'altro, la programmazione della rete scolastica sul piano regionale, sulla base dei piani provinciali, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie;
- l'articolo 139 che attribuisce alle Province, tra l'altro, compiti relativi alla redazione dei suddetti piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), ed in particolare l'articolo 57 relativo al Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 20 febbraio 2007 recante "Indirizzi di programmazione e criteri generali per la definizione dei piani provinciali di dimensionamento scolastico";

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n.111 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare l'articolo 19 comma 4, il quale dispone che, "per garantire un processo di continuità nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche";

CONSIDERATO pertanto necessario adeguare quanto previsto nella citata d.C.R. 6/2007 ai nuovi parametri contenuti nella disposizione normativa statale sopra riportata;

RITENUTO pertanto di sostituire, nell'allegato A) alla d.C.R. 6/2007, l'intero testo del paragrafo denominato "Criteri specifici per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (primo ciclo)" con il seguente: "Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere

costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”;

ATTESO che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 57, comma 2 della l.r. 18/2009, i criteri e gli indirizzi di cui sopra dovranno essere osservati dalle Province per la predisposizione dei rispettivi piani di organizzazione della rete scolastica;

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione generale, istruzione, Formazione, Università, Dott. Sergio Rossetti

PROPONE

per le motivazioni illustrate in premessa, al Consiglio Regionale di modificare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19, comma 4 della legge 111/2011, gli indirizzi e i criteri per la definizione dei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica, contenuti nell’allegato A) alla d.C.R. 6/2007, sostituendo l’intero testo del paragrafo denominato “Criteri specifici per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (primo ciclo)” con il seguente:

- “Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.

ALLEGATO A

INDIRIZZI REGIONALI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI PROVINCIALI DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

Gli ambiti territoriali mettono in relazione l’offerta formativa scolastica globale e la sua organizzazione e permanenza nel tempo con le aspettative e le esigenze della popolazione, con le realtà geografiche ed economiche, demografiche e socioculturali. Tali ambiti territoriali possono essere definiti “di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione” e questo permette di identificare in modo distinto criteri diversi per l’individuazione dei suddetti ambiti in relazione al sistema educativo di istruzione e di formazione di cui alla normativa vigente.

- *Criteri per definire gli ambiti territoriali per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado.*

La territorialità è individuata in relazione agli ambiti socioamministrativi, in coincidenza cioè delle circoscrizioni per i Comuni capoluogo o dei confini dei Comuni o delle Comunità montane e dei Parchi nazionali e regionali, ove esistenti.

L'offerta sul territorio deve tenere presente l'offerta globale del sistema statale e paritario, e tendere verso una equilibrata copertura territoriale, tenendo in debito conto i collegamenti con la rete dei trasporti pubblici e con le direttrici di comunicazione soprattutto nelle zone dell'entroterra. Vanno inoltre considerati i consorzi tra i Comuni, nonché l'impegno degli Enti locali sia in termini di programmazione di edilizia scolastica sia di servizi in genere.

- *Criteri per definire gli ambiti territoriali per la scuola secondaria di secondo grado*

La territorialità è definita in modo più ampio rispetto ai singoli confini comunali e in relazione ai sistemi locali del lavoro (ISTAT) ; deve tenere presente l'offerta globale del sistema statale, regionale e paritario, dare adeguate risposte ad una pluralità di opzioni tenendo conto anche dell'esistenza e della qualità della funzione formativa svolta dal sistema di istruzione e formazione professionale. E' da privilegiare l'unitarietà della istituzione scolastica nella pluralità degli indirizzi offerti, soprattutto negli ambiti extracittadini. Al fine di assicurare una migliore fruibilità del servizio scolastico, da parte dell'utenza, si deve tenere conto anche dei collegamenti con la rete dei trasporti e delle direttrici di comunicazione, anche in rapporto ai fenomeni di pendolarismo e di vicinanza dei servizi sul territorio, nonché dell'impegno degli enti locali sia in termini di programmazione di edilizia scolastica sia di servizi in genere.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI PROVINCIALI DI ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Nella definizione dei piani provinciali di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche è necessario avere come punto di partenza i parametri numerici relativi alla popolazione scolastica dell'anno in corso e come riferimento le proiezioni per i successivi cinque anni.

Per la qualità del servizio è opportuno, nel limite dei parametri numerici (500-900 alunni), privilegiare più istituzioni scolastiche vicino ai parametri degli indici numerici minimi, piuttosto che poche vicino al massimo.

Agli indici numerici minimi di 300 alunni sono concesse deroghe esclusivamente per quelle realtà ove le condizioni di viabilità e di distanza siano elevate o comportino tempi di spostamento eccessivi.

E' consentita la deroga , per le istituzioni sovradimensionate (oltre 900 alunni), solo in via eccezionale e in caso di unicità dei corsi impartiti o del plesso scolastico. Per le Istituzioni scolastiche che superano il numero di 1.100 alunni, si procede dapprima a nuove diverse aggregazioni territoriali e successivamente a disaggregazioni razionali.

Nella redazione dei Piani di cui sopra, si deve tener conto, dove attivati, dei centri territoriali permanenti (CTP) sommando al numero degli alunni delle Istituzioni scolastiche che ospitano un CTP il numero degli alunni iscritti ai corsi istituzionali da esso effettuati.

Nella definizione dei Piani provinciali di organizzazione della rete delle Istituzioni Scolastiche Autonome è opportuno tenere conto della distribuzione territoriale complessiva delle ISA pubbliche, statali e paritarie e, per la Secondaria superiore, delle offerte complessive dei diversi indirizzi scolastici e formativi, in modo da permettere agli alunni il massimo di personalizzazione del percorso scolastico o formativo.

CRITERI SPECIFICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (primo ciclo)

Sono da privilegiare Istituti di istruzione comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (verticalizzazione), soprattutto nelle realtà territoriali montane, nelle zone a rischio e a forte processo immigratorio (individuate nell'art. 9 del C.C.N.L. del comparto Scuola 2002-2005), in situazioni urbane con processi sperimentali già positivamente avviati e in presenza di qualificati progetti di continuità formativa proposti dalle Istituzioni scolastiche e sostenuti dalle Comunità locali, per quanto di loro competenza, tenuto conto di condizioni edilizie favorevoli.

Le aggregazioni o fusioni devono essere fatte, di norma, all'interno degli stessi ambiti territoriali, escludendo le aggregazioni tra istituzioni scolastiche cittadine e montane.

CRITERI SPECIFICI PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (secondo ciclo)

Sono da privilegiare gli accorpamenti di scuole nello stesso territorio per mantenere l'unità dell'Istituzione scolastica autonoma, anche se con pluralità di indirizzi e di offerta formativa nello stesso territorio. Nel contempo è opportuno non costituire sovrapposizioni di indirizzi nello stesso ambito territoriale.

Possono derogare ai parametri numerici stabiliti gli Istituti caratterizzati da tipicità di indirizzi formativi che risultino unici nell'ambito provinciale.

MODALITA' DI APPROVAZIONE E DURATA

L'indicazione degli ambiti territoriali, la scelta degli indirizzi e il dimensionamento delle ISA sono definiti nei Piani provinciali di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche devono essere approvati dai rispettivi Consigli provinciali e trasmessi alla Regione Liguria entro il 31 agosto 2007.

Successivamente la Regione provvederà alla stesura del "Piano regionale di programmazione della rete scolastica", sulla base dei Piani provinciali, assicurando il coordinamento, ove è possibile, con la programmazione dell'offerta formativa dell'istruzione e della formazione professionale, che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il 30 novembre 2007.

Il “Piano regionale di programmazione della rete scolastica” avrà validità di 5 anni, con la possibilità di verifica nell’arco del triennio.